

DEC/VIA/1688

MODULARIO  
Ambiente - 14



*Il* **Ministro dell' Ambiente**

DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "Impianto mobile di termodistruzione per rifiuti speciali tossici e nocivi" da realizzarsi nel Comune di Vadenza (BZ) presentata dalla Società Hafner s.r.l. con sede in Via Isarco, 11 - Bolzano, in data 17 settembre 1992;

VISTO il parere formulato in data 31 marzo 1993 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Hafner S.r.l.;

VISTA la nota del 17 ottobre 1990 inviata alla Provincia Autonoma di Bolzano in risposta al quesito avanzato da questa con nota del 5 settembre 1990, e concernente le modalità di attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale del medesimo impianto mobile sui diversi siti previsti;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

*Handwritten initials*

*Handwritten mark*

progetto riguardante un impianto mobile di termodistruzione con recupero energetico della frazione combustibile dei rifiuti, da dislocare secondo le esigenze per periodi limitati presso le discariche pubbliche esistenti nella Provincia di Bolzano; l'impianto ha la capacità di trattare circa 15 tonnellate al giorno;

**osservato che:**

- il sito sottoposto alla presente procedura per la pronuncia di compatibilità ambientale è localizzato nella discarica "Ischia Frizzi" di Vadena;
- l'opera proposta risulta coerente con gli atti di programmazione della Provincia Autonoma di Bolzano concernenti in particolare il settore dei rifiuti e la pianificazione territoriale;

**valutato che:**

- i documenti esaminati forniscono una informazione tecnica sufficiente e le analisi di previsione degli impatti sono da ritenere idonee per la simulazione degli effetti nel medio e lungo periodo;
- le informazioni sulle caratteristiche territoriali ed ambientali dell'area fornite dal proponente nello studio ed integrate da quelle acquisite nel corso dell'istruttoria, anche tramite incontri con le amministrazioni locali ed un sopralluogo diretto, sono sufficienti a valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- riguardo al quadro di riferimento progettuale:
  - l'impianto mobile di termodistruzione con recupero energetico si colloca in una strategia integrata che assume, come criteri fondamentali di pianificazione del settore rifiuti, la riduzione della produzione di rifiuti speciali, il massimo recupero e riutilizzo possibile di quelli prodotti e la minimizzazione dei rifiuti destinati, previo trattamento per la loro stabilizzazione, a discarica;
  - in questa strategia si colloca la termodistruzione di rifiuti speciali, tossici - nocivi e urbani pericolosi, combustibili e non riciclabili, da effettuare tramite l'utilizzo di un impianto mobile di incenerimento da posizionare presso le diverse discariche pubbliche dislocate nella Provincia Autonoma di Bolzano per il tempo necessario a smaltire i rifiuti raccolti nei vari bacini di pertinenza delle discariche stesse;
  - per quanto concerne il progetto dell'impianto mobile, le scelte



# Il Ministro dell'Ambiente

tecnologiche, progettuali e gestionali sono allineate con quelle dei migliori impianti simili operanti o in corso di installazione in Europa, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni ambientalmente rilevanti dell'impianto; la sperimentazione sull'impianto prototipo ha fornito conferme ed indicazioni sulle prestazioni dei diversi sottosistemi e componenti dell'impianto mobile; essa ha consentito di rivedere tempestivamente la progettazione dell'impianto e quindi di integrare il sistema di depurazione dei fumi con uno stadio finale capace di abbattere ulteriormente gli ossidi di azoto, le dibenzodiossine e i dibenzofurani policlorurati;

- le tecnologie impiegate, i criteri progettuali adottati e le modalità gestionali (controlli inclusi) previste offrono sufficienti garanzie perchè l'impianto, integrato con il citato stadio finale, rispetti sia i restrittivi valori limite di emissione di inquinanti e microinquinanti previsti dallo schema di direttiva Comunitaria proposto dalla Commissione delle Comunità Europee ("Proposta di direttiva comunitaria sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi", COM 92 def. 9 - SYN 406 del 19 marzo 1992 elaborata dalla Commissione CEE), che i corrispondenti valori previsti dalla proposta di "linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti dei nuovi impianti industriali" diramato dal Ministero dell'Ambiente in data 21 dicembre 1991 ai sensi dell'art.3 comma 2 del DPR 203/88;
- relativamente al quadro di riferimento ambientale:
  - per quanto riguarda l'atmosfera, sulla base delle garanzie offerte dalle scelte operate in ordine alle tecnologie, ai criteri progettuali ed alle modalità gestionali, (scelte che consentono di minimizzare le emissioni di inquinanti e, per quanto concerne i microinquinanti persistenti, di fare "tendere a zero" tali emissioni), e tenendo conto delle simulazioni di calcolo effettuate per quanto riguarda la dispersione in aria degli inquinanti dalla Società proponente, l'impatto prevedibile è contenuto e rientra entro i valori limite e i valori guida applicabili al caso in esame; al fine di garantire il rispetto di tali valori, in tutte le condizioni prevedibili, è comunque opportuno che venga messo in atto, oltre al controllo delle emissioni, un programma di sorveglianza ambientale;
  - per quanto riguarda l'impatto sulle acque, l'esercizio dell'impianto non risulta comportare lo scarico di acque reflue, in quanto le acque utilizzate per il lavaggio dei fumi vengono poi iniettate direttamente in camera di combustione: infatti l'acqua

utilizzata per il lavaggio dei fumi viene reintegrata con un apporto esterno solo per la quota necessaria a compensare le perdite per evaporazione; quando la concentrazione di sostanze disciolte nell'acqua di processo raggiunge un certo limite, entra in funzione una pompa che spruzza tale acqua direttamente in camera di combustione;

- per quanto riguarda l'impatto sulla salute umana esso risulta decisamente contenuto, sia per le considerazioni sopra espresse in ordine all'impatto atmosferico, sia per la destinazione dell'area, una discarica esistente, ben gestita e controllata, in cui l'impianto mobile andrà a collocarsi;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 4 maggio 1993 con cui si esprime parere favorevole, a condizione che sia garantita la piena attuazione delle opere di rinverdimento e rimodellamento della discarica "Ischia Frizzi" di Vadena, così come prescritto dall'Ufficio Parchi della Provincia Autonoma di Bolzano nel parere n.2010 del 27.10.1987, e che dette opere siano attivate in progressione con lo sfruttamento del sito a discarica;

VISTO il parere della Provincia Autonoma di Bolzano espresso in data 26 gennaio 1993 con cui si precisa che la realizzazione dell'impianto mobile è prevista dalla programmazione provinciale sui rifiuti e si rileva che la sperimentazione, effettuata come concordato tra il Ministero dell'ambiente e la Provincia, ha portato ad una serie di modifiche del progetto originario sia relativamente alla parte meccanica del forno, sia relativamente ai sistemi di abbattimento degli effluenti inquinanti; richiama inoltre il parere favorevole, espresso il 26 agosto 1992 dalla I Sezione per l'Igiene ambientale, che tra l'altro metteva in evidenza il fatto che l'impianto rispetta anche i più restrittivi valori limite della 17 Ordinanza federale per la tutela delle immissioni della Germania (17 BImSV del 1990); l'Amministrazione provinciale mette altresì in evidenza, nella nota del 25 gennaio 1993, che l'impianto è mobile ed è destinato a stazionare alternativamente sui siti delle discariche pubbliche della Provincia, per il tempo necessario a smaltire i



# Il Ministro dell'Ambiente

rifiuti speciali e tossico - nocivi destinati alla termodistruzione, raccolti nei vari bacini di pertinenza delle discariche stesse: l'Amministrazione ha dichiarato di aver optato per tale soluzione, perchè la stessa trova un maggior consenso presso la popolazione locale rispetto ad un impianto fisso a servizio di tutta la Provincia;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

## E S P R I M E

il parere che il progetto relativo all' "Impianto mobile di termodistruzione per rifiuti speciali tossici e nocivi" da realizzarsi in Comune di Vadena (BZ), presentato dalla Società Hafner s.r.l., modificato a seguito della sperimentazione a cui è stato sottoposto l'impianto come prototipo così come risulta dalla documentazione fornita dal proponente, sia ambientalmente compatibile con le caratteristiche dell'area della discarica "Ischia Frizzi" di Vadena, sul cui sito è proposto lo stazionamento temporaneo dell'impianto, a condizione che:

**si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

- a) l'impianto mobile di termodistruzione con recupero energetico sarà effettivamente utilizzato nel quadro della strategia integrata adottata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che assume come criteri fondamentali di pianificazione la riduzione della produzione di rifiuti speciali, il massimo recupero e riutilizzo possibile di quelli prodotti e la minimizzazione dei rifiuti destinati, previo trattamento per la loro stabilizzazione, a discarica;
- b) le tipologie di rifiuti conferiti all'impianto mobile di termodistruzione saranno esclusivamente quelle indicate nello studio di impatto ambientale, predisposto dalla società proponente;
- c) la Società rispetterà, con gli aggiornamenti che l'esperienza

suggerirà e l'autorità di controllo provinciale accoglierà:

- le procedure (descritte nel citato studio di Impatto Ambientale) di certificazione, analisi, accettazione e miscelazione dei rifiuti conferiti al forno rotante e delle scorie destinate alla deposizione in discarica;

- le procedure di registrazione e documentazione concernenti le operazioni e la tipologia, la quantità, la provenienza e destino dei rifiuti trattati;

i campioni delle cariche e delle scorie saranno conservati per almeno un anno; le procedure saranno descritte in un manuale organico, che conterrà anche l'indicazione dell'organizzazione che la società adotta per l'esercizio dell'impianto, incluse le linee di responsabilità, nonché la descrizione dei controlli e delle prassi amministrative adottate ed il piano di esercitazioni di sicurezza e di emergenza; inoltre dovrà essere assicurata la necessaria qualificazione e formazione del personale addetto;

se l'autorità provinciale di controllo lo riterrà opportuno, potrà essere introdotta una fase provvisoria di esercizio dell'impianto (della durata di sei o dodici mesi), nel corso della quale il gestore metterà a punto le procedure definitive di accettazione dei materiali in ingresso e in uscita, tenendo presente l'esito dell'esperienza di esercizio dell'impianto, della misura delle emissioni e del monitoraggio ambientale, nonché le indicazioni dell'autorità pubblica di controllo;

d) la stazione mobile dovrà essere dotata direttamente, o tramite laboratori o istituti approvati dall'autorità di controllo della Provincia, delle attrezzature e delle competenze necessarie per eseguire le misure e le analisi delle emissioni di inquinanti e microinquinanti e le determinazioni analitiche necessarie per caratterizzare le sostanze presenti nei rifiuti da stoccare, trattare e smaltire in discarica, nonché di ogni altra dotazione strumentale che possa essere richiesta dall'autorità di controllo;

e) la Società proponente dovrà rispettare i valori limite di emissione indicati nello Studio di Impatto Ambientale presentato al Ministero, riportati nella colonna denominata "Impianto mobile Hafner: limiti garantiti" della tabella 1, allegata al presente provvedimento e del quale fa parte integrante, con le seguenti precisazioni:

1) i valori rappresentano la media relativa a trenta minuti, salvo che per le diossine e i furani e per i metalli pesanti per i

105



# Il Ministro dell'Ambiente

- quali si applicano le indicazioni temporali di cui alla "Proposta di direttiva comunitaria sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi" (COM 92 def.9 - SYN 406, diramata il 19 marzo 1992 dalla Commissione delle Comunità Europee);
- 2) i valori indicati tra parentesi per i metalli pesanti rappresentano un obiettivo da raggiungere dopo un congruo periodo di esercizio dell'impianto, la cui durata è da concordare con l'organo provinciale di controllo;
- 3) i criteri di applicazione dei valori limite e i criteri di misura, incluso il carattere di continuità o periodicità della misura stessa, sono quelli indicati dalla citata proposta di direttiva comunitaria (artt.7 - 8, alleg. III e IV);
- f) la Società effettuerà la misura delle emissioni di inquinanti e microinquinanti dai camini, mettendo permanentemente a disposizione delle autorità di controllo i dati così rilevati; in particolare per l'inceneritore si effettueranno le seguenti misure:
- un flussimetro registrante (portata) con sonda isocinetica;
  - misura in continuo della concentrazione di ossigeno;
  - misura in continuo della concentrazione nei fumi dei seguenti inquinanti: particelle sospese totali, acido cloridrico, composti organici totali, monossido di carbonio, anidride carbonica, ossidi di azoto, anidride solforosa;
  - misura della concentrazione di diossine e furani e della composizione delle particelle sospese totali con la frequenza stabilita dall'autorità provinciale di controllo;
- le misure in continuo e quelle periodiche dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla citata proposta di direttiva comunitaria sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (COM 92 def.9 - SYN 406 del 19 marzo 1992) o dalla direttiva stessa, nell'eventualità che questa venisse nel frattempo adottata, eventualmente integrate da specifiche disposizioni dell'autorità di controllo competente territorialmente;
- g) per quanto attiene le scorie prodotte dall'impianto di incenerimento, destinate a essere messe in discarica, esse dovranno essere conferite in discarica solamente dopo aver accertato, sulla base dei risultati delle indagini analitiche, che siano stati rispettati, relativamente all'eluato ed ai residui di eventuali sostanze organiche, i limiti di legge previsti per la discarica in cui sarà smaltito;

h) la Società proponente dovrà predisporre un piano dettagliato di emergenza per le operazioni di propria competenza, da mettere in atto nel caso di malfunzionamenti o incidenti nell'impianto o ai mezzi di trasporto dei rifiuti diretti all'impianto o provenienti da esso; il piano di emergenza dovrà essere concordato con le autorità competenti prima della messa in funzione dell'impianto;

i) la Società dovrà gestire, per ogni periodo di stazionamento dell'impianto sul sito di Vadena, un programma di sorveglianza ambientale intorno al sito stesso, che tra l'altro includerà il monitoraggio della qualità dell'aria attraverso la misura delle deposizioni sul suolo, al fine di orientare l'azione di controllo e di segnalare tempestivamente eventuali presenze significative di inquinanti; il programma sarà definito con la supervisione dell'autorità provinciale di controllo e integrato con il programma di monitoraggio condotto sul sito e nelle aree limitrofe dalla stessa autorità;

prima dell'inizio del periodo di esercizio dell'inceneritore sul sito e al termine di esso, la Hafner verificherà, a distanze variabili (250, 500 e 1000 metri) nella direzione prevalente dei venti, il livello di deposizione, sui suoli agricoli circostanti l'impianto, dei metalli pesanti (in particolare cromo, rame, nickel, mercurio, piombo e selenio) e composti cloro - organici (diossine e furani), con prelievi di campioni di terreno da effettuarsi fino ad una profondità di 30 cm per sezioni di 5 cm, oltre ai campioni presi dal primo centimetro dello strato superficiale; su tali campioni saranno eseguite le determinazioni di laboratorio;

l) sarà messo in atto un programma di monitoraggio dei livelli sonori imputabili all'esercizio dell'impianto mobile per verificare il rispetto della normativa;

m) la Società concorderà preventivamente con l'autorità di controllo della Provincia Autonoma di Bolzano i contenuti del piano di monitoraggio ambientale, di cui ai punti precedenti, e le modalità e i tempi di trasmissione dei dati rilevati a detta autorità; i risultati delle rilevazioni saranno mantenuti a disposizione anche del Ministero dell'ambiente e trasmessi a quest'ultimo con cadenza almeno annuale;

**si raccomanda inoltre alle autorità pubbliche competenti:**



# Il Ministro dell'Ambiente

di dare piena attuazione, all'esaurimento della discarica, al proprio programma di rimodellamento e rinverdimento/rinaturalizzazione dell'area della discarica di Vadena, come prescritto dall'Ufficio Parchi della Provincia di Bolzano nel parere n.2010 del 27.10.1987, mettendo in atto gli interventi via via che il progressivo esaurimento della discarica li rende praticabili;

## D I S P O N E

- che la Società trasmetta alla Provincia Autonoma di Bolzano, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Società Hafner srl. ed alla Provincia Autonoma di Bolzano, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 20 AGO. 1993

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI  
CULTURALI ED AMBIENTALI